

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visto il D.M. 5 Luglio 2021 n. 267 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 06/07/2021 recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto ancora il D.M. 05/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con la quale è stato nominato, quale Ufficiale Rogante di questa Autorità di Sistema Portuale, l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile presso la Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la precedente licenza n. 09/2014 dell'11/09/2014 rep. 00135 e successiva licenza suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. n. 03-2 Anno 2021 rep. 1830 del 27/07/2021, aventi scadenza naturale al 14/09/2020, prorogate ex lege al 14/09/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 19/05/2020 n. 34, così come modificato in sede di conversione in Legge 17 Luglio 2020 n. 77 e

Vista l'istanza presentata dal Sig. Giuseppe Di Persio, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Yacht Club Pescara ASD", C.F./P.IVA 02083820684, corrente in Pescara (PE), Via Macerone n. 19/1, acquisita a prot. n. ARR-010836-26_08_2021;

Vista la pubblicazione della domanda sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in data 03/09/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini previsti non sono pervenute domande concorrenti da parte di altri soggetti;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso presso l'albo della Capitaneria di Porto di Pescara prot. 31222 del 13/10/2021 acquisito a prot. ARR-12756-13_10_2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso presso l'albo pretorio del Comune di Pescara prot. 0167868/2021 del 22/09/2021 acquisita a prot. ARR-11824-22_09_2021;

Visti i precedenti nulla osta doganali ex art. 19 D. Lgs. 374/90 rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara resi con nota prot. 26551 del 10/09/2021 acquisito a prot. ARR-11552-14-09_2021 e con nota prot. 34117 in data 23/09/2019, acquisito a prot. ARR-9229 in data 13/07/2021;

Visto il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Pescara con prot. n. 27609 in data 213/09/2021, assunto al prot. n. ARR-11476-13_09_2021;

Vista la comunicazione rilasciata dall'Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisito a prot. ARR-11345-08_09_2021;

Visto il parere tecnico, con prescrizioni riportate ai punti da 9 a 13 della presente licenza, rilasciato dalla Direzione Tecnica e Programmazione di questa Autorità acquisito a prot. PAR-6223-08_09_2021;

Vista la delibera n. 44 in data 28.10.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 03/09/2021 ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 PR_PEUTG_Ingresso_0051302_20210903 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARR-15698-13_12_2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone, per l'anno 2021 (dal 15/09/2021 al 31/12/2021), dell'importo di €1.479,81 avvenuto in data 09/09/2021, richiesto con atto di accertamento n. 03-24/21 del 06/09/2021;

Visto il certificato di affiliazione alle Associazioni Sportive Italiane (A.S.I.) per la stagione sportiva 2021;
Vista la polizza fidejussoria n. PT 0610354 rep. 560004220 del 02/12/2021, emessa da Atradius Credito Y Cauzion S.A. de Seguros y Reaseguros – Agenzia di Pescara (cod. I50) in sostituzione di precedente polizza n. PT0608436, costituita quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale per l'importo di €11.000,00;
Vista la certificazione dell'A.S.I. del 07/01/2021 per affiliazione alla polizza assicurativa R.C.T. n. 65/178752856 emessa dalla Società Unipol Assicurazioni S.p.A. per u importo massimale di €3.000.000,00.
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pescara, acquisita al prot. ARR-12400-05_10_2021;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;
Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

A YACHT CLUB PESCARA A.S.D.

che interviene alla firma del presente atto in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Di Persio;
di occupare **un'area demaniale marittima** della superficie di **metri quadrati complessivi 2.654,00** situata nel **Comune di Pescara** e precisamente **in ambito portuale** allo scopo di **mantenere area banchina di mq 899,80 e mq 1754,20 di specchio acqueo, allo scopo di gestire punto di ormeggio per la nautica da diporto;**
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2021 = € 5.049,42 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021) salvo conguaglio da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 15/09/2021 al 14/09/2025.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona

demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario dovrà produrre pertinente titolo ex D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la sezione di immobile non pertinenza demaniale marittima, laddove applicabile;
- 3) Il concessionario garantisce che lo stato dei luoghi ovvero delle opere su di essi insistenti corrisponda a quanto legittimato con i titoli edilizi in possesso e che risultino, in ogni caso, rispondenti alle prescrizioni delle norme legislative vigenti in materia di costruzioni edilizie, sicurezza degli impianti tecnologici, prevenzione incendi, tutela ambientale e delle acque, riportando i requisiti della regolare agibilità.
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;
- 5) Il concessionario, si impegna a presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente licenza, istanza di autorizzazione all'apertura o mantenimento di passo carraio in corrispondenza di eventuali cancelli installati sull'area demaniale assentita secondo le modalità individuate dall'art. 13 bis del vigente Regolamento di Amministrazione Demanio, da ultimo modificato e integrato con ordinanza del Commissario straordinario n. 22/2021.
- 6) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 9) Le installazioni previste nell'ambito della Concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone, né per la navigazione marittima e l'operatività portuale locale. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 10) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte e alla buona prassi.
- 11) Resterà in capo al soggetto interessato il conseguimento delle autorizzazioni e degli assenti che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge, ivi inclusi i titoli edilizi nonché l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 12) Resteranno altresì in capo al concessionario interessato gli aggiornamenti catastali del caso, le incombenze per la corretta custodia e la manutenzione dei manufatti installati, la pulizia dello specchio acqueo di mare ad oggetto della concessione in parola.
- 13) Nell'esercizio della concessione in argomento, provvederà direttamente il soggetto concessionario interessato per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della concessione medesima, in coerenza con il Piano per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico vigente per il porto di Pescara, oltre che nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato recante norme in materia ambientale
- 14) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 15) Le attività a cui verte la presente licenza dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela ambientale e prevenzione incendi.

- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove previsto dalla vigente normativa, nonché agli adempimenti volti alla tutela ambientale evitando qualsivoglia tipologia di contaminazione provvedendo ad attivare le necessarie misure di mitigazione di emissione di polveri e/o altro materiale, per come previsto dalla richiamata normativa;
- 17) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 18) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 19) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 20) Il concessionario si impegna al pieno rispetto delle disposizioni derivanti dal D.P.R. 151/2011 e in generale delle norme di prevenzione incendi tenuto conto dei prodotti stoccati, della natura dell'attività svolta e della situazione dei locali, impegnandosi a effettuare i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività.
- 21) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 22) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, aggiornato da ultimo con Ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 29/09/2021, da rivalutarsi con l'indice ISTAT che sarà comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 23) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili normative di legge eterointegranti.
- 24) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 25) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 26) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 27) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 404,00 mediante modello F24 quietanzato. Il concessionario dichiara di godere dell'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'Allegato B del D.P.R. 642 del 25/10/1972, si come modificato e integrato dall'art. 1 comma 646 della L. 30/12/2018 n. 145.

IL CONCESSIONARIO
Yacht Club Pescara A.S.D.
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale: yachtclubpescara@pec.it

Ancona, addì 15/12/2021

IL CONCESSIONARIO
Giuseppe Di Persio
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Pettorino
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

<p>ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona</p> <p>il <u>20.12.21</u> al n° <u>2241</u> serie <u>1</u></p> <p>con l'esazione di euro <u>404,00</u></p> <p>L'Ufficiale Rogante <i>Avv. Gabriele Lucchini</i></p>
--

